



TRIBUNALE DI TRIESTE

n.r.g.v.g. 3539/2025

Il Giudice

visti gli atti, rilevata la necessità di provvedere all'amministrazione dei beni relitti dal defunto **Mario Sonni, nato il 10/10/1938 a Cittanova d'Istria, res. in vita a Trieste, deceduto a Trieste il 17/10/2024**

N O M I N A

curatore dell'eredità giacente in morte di **Mario Sonni, l'Avv. Micol Minetto** e lo **invita a prestare il giuramento** di custodire ed amministrare fedelmente i beni dell'eredità con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro quattordici giorni dalla comunicazione della presente.

N O M I N A

per gli adempimenti di cui all'art. 529 c.c. per le operazioni d'inventario dell'eredità giacente del defunto Mario Sonni il **Cancelliere Livia Nicolai** e lo autorizza ad accedere, assieme al curatore, alle cassette di sicurezza e, anche mediante forzature di porte, ai luoghi ove sono custoditi i beni del *de cuius*.

dispone che quindi, il curatore, salvo diversa autorizzazione del giudice, dia incarico all'**IVG di Udine per la custodia e per la stima dei beni mobili** che non appaiano manifestamente privi di un apprezzabile valore commerciale.

* * *

Dispone che in via prioritaria il curatore si attivi per la ricerca di successibili legittimi, salvo che vi sia chiara evidenza che non ve ne siano o se vengono rinvenuti testamenti.

Invita altresì il curatore ad effettuare **senza indugio** ricerche in ordine all'eventuale esistenza di atti di ultima volontà depositati presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Trieste, presso i notai iscritti al Consiglio Notarile di Trieste, presso il registro dei testamenti ex art. 622 c.c.

Invita altresì il curatore a effettuare le opportune ricerche, presso i pubblici registri, dei beni immobili e mobili registrati a nome del *de cuius* e a provvedere all'annotazione della nomina nei predetti atti; **invita** inoltre il curatore ad assumere informazioni in ordine all'esistenza di rapporti intestati al *de cuius* presso le sedi locali degli Istituti di Credito, Poste Italiane S.p.A.; **autorizza** il curatore ad eseguire ogni accertamento strumentale presso enti pubblici o i datori di lavoro del *de cuius*; all'uopo comunque **autorizza** il curatore a richiedere presso l'Unep o altro ufficio competente le informazioni risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari del defunto ai sensi dell'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.

Inoltre,

Autorizza il curatore, ove dalle ricerche in corso emergessero attività, ad aprire qualsiasi tipologia di conto o deposito funzionale alle esigenze della procedura (ad es. libretto di deposito, conto



Decreto di nomina ufficiale n. cronol. 3499/2025 del 05/12/2025

corrente, anche con modalità *home banking*) e lo autorizza sin d'ora a effettuare dai predetti conti i pagamenti per le spese di giustizia rendicontate al giudice e dal medesimo approvate (perito stimatore dei beni, funzionario designato per la redazione dell'inventario, eventuale fabbro per l'apertura forzata), e per le eventuali spese funerarie;

Autorizza sin d'ora il curatore, se il *de cuius* era conduttore di un bene immobile concesso dall'ATER, l'avvio a discarica dei mobili e delle cose rinvenute ove appaiano manifestamente privi di un apprezzabile valore commerciale: l'incarico per lo sgombero dovrà essere attribuito al migliore offerente previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti.

Autorizza fin d'ora il curatore, senza necessità di ulteriori specifiche istanze, a chiudere qualsiasi rapporto bancario, assicurativo e postale (es. conto corrente, conto deposito o dossier titoli) e qualsiasi contratto relativo ad utenze domestiche intestato al *de cuius* che siano fonte di costi non giustificati, e, ove si tratti di patrimonio con attivo maggiore o uguale al doppio del passivo, a provvedere al pagamento dei debiti per spese condominiali, per le utenze domestiche e quelli fiscali.

Ordina al curatore di rendere il conto della sua gestione **con cadenza annuale** dalla data della nomina predisponendo una tabella riepilogativa delle operazioni effettuate e, se del caso, un programma di gestione ove l'attività risulti particolarmente complessa;

Raccomanda al curatore di non chiedere autorizzazioni o prese d'atto per ciò che concerne atti dovuti o di ordinaria amministrazione che potranno essere rendicontati nelle relazioni periodiche o in quella finale.

Dispone, al fine di approvarne l'operato in sede di rendiconto, che il curatore, ove intenda chiedere al Tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione alla vendita di beni immobili ai sensi dell'art. 747 c.p.c., richieda preventivamente il parere al giudice della curatela per le necessarie valutazioni sulla necessità ed opportunità della vendita;

Rammenta, altresì, gli obblighi per il curatore di:

- presentare **autonomamente**, salvo espressa autorizzazione a rivolgersi a professionisti del settore, la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data di nomina;
- pagare l'imposta di successione nei limiti del valore dei beni ereditari acquisiti alla procedura;
- presentare la dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dall'assunzione delle funzioni relativamente ai periodi di imposta:
 - 1) in cui il contribuente è deceduto;
 - 2) precedente a quello in cui il contribuente è deceduto (se il relativo termine di presentazione non è scaduto alla data del decesso);
 - 3) in cui si è aperta la successione (se anteriore a quello nel quale sono state assunte le funzioni);
 - 4) eventuali, già decorsi dall'apertura della successione e fino al periodo di imposta di assunzione delle funzioni;
- presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale assume le funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino al periodo anteriore a quello nel quale cessa la curatela, qualora la giacenza dell'eredità si protragga oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione.



Decreto di nomina ufficiale n. cronol. 3499/2025 del 05/12/2025

Invita il curatore a tenere presenti le disposizioni di cui all'art. 148 T.U. Spese di Giustizia, soprattutto per il caso di procedure aperte d'ufficio nelle quali prevedibilmente le spese diverse da quelle dei commi 2 e 3 sono destinate a rimanere *“a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che avvenga accettazione”*.

Dispone l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto 22 giugno 2022, n. 128, “Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione ... beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato”

Onera il curatore di verificare se sul rendiconto finale e sull'istanza di liquidazione dei compensi che intende presentare al giudice al termine dell'attività vi sia l'espressa adesione dell'istante, o degli eredi accettanti, o in mancanza, all'Agenzia del Demanio, in caso contrario essendo necessario instaurare il contraddittorio nei loro riguardi.

SI PROVVEDA ALL'ISCRIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI
E SI COMUNICHI AL NOMINATO CURATORE.

Trieste, 04/12/2025

Il giudice
dott. Edoardo Sirza

